

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ECONOMIA MONTANA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
BASILICATA 2007/2013
REGOLAMENTO CE n.1698/05 e ss. mm. ii.



BANDO MISURA 214 Azione 5
“Pagamenti agroambientali. Azione 5 - Agrobiodiversità
Progetti di azioni integrate”.

Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007/2013
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Economia Montana
Via Vincenzo Verrastro, 10
85100 Potenza
adg.psr@regione.basilicata.it
www.basilicatapsr.it

<i>Art. 1 - Premessa.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Riferimenti normativi.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 – Obiettivi della Misura.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 – Descrizione tecnica della Misura.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 – Beneficiari.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 - Modalità attuative e requisiti di ammissibilità dei Beneficiari.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 - Localizzazione.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 - Tipologia di investimenti e spese ammissibili.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 - Spese non ammissibili.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 - Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 - Disponibilità finanziaria e massimali degli aiuti.....</i>	<i>9</i>
<i>Le risorse finanziarie attivate con il presente Bando, ammontano ad 1.500.000,00 €.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12 - Modalità di presentazione delle domande di aiuto.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 - Documentazione richiesta.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 14 - Criteri di selezione.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 15 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 16 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 17- Approvazione delle domande di aiuto e concessione degli aiuti.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 18 – Impegni specifici collegati alla Misura e vincoli.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 19 - Realizzazione degli investimenti ed erogazione degli aiuti.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 20 – Controlli e pagamenti.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 21- Varianti e proroghe.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 22 - Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 23 - Recesso / Rinuncia dagli impegni.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 24 - Cause di forza maggiore.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 25 - Responsabile della Misura e Responsabile del procedimento.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 26 - Informazione e pubblicità.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 27 - Disposizioni finali.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 28 – Allegati.....</i>	<i>21</i>

Art. 1 - Premessa

Il presente Bando è relativo alla MISURA 214 Azione 5 “Progetti di azioni integrate” articolo 39 paragrafo 5 del Regolamento (CE) 1698/2005.

Il progressivo impoverimento della variabilità di specie vegetali e animali pone la necessità di promuovere iniziative di contrasto al rischio di erosione genetica del patrimonio autoctono regionale e, in particolare, di azioni specifiche per la conservazione ex situ ed in situ, la caratterizzazione, la raccolta/recupero e l'uso delle risorse genetiche autoctone d'interesse agrario, nonché, azioni concertate e d'accompagnamento volte alla promozione della cultura delle comunità rurali, alla informazione e divulgazione di tutto ciò che attiene l'agrobiodiversità.

Art. 2 - Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente Bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss.mm.ii..
- Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale in applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss.mm.ii.
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione. del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss.mm.ii.
- Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. Il Regolamento sostituisce ed abroga il Reg. CE n. 1975/2006 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011.
- Reg. (CE) n. 679/2011 di modifica del Reg.n. 1974/2006 della Commissione.
- Reg (CE) n.147/2012 di modifica del Reg.n. 65/2011 della Commissione.
- Reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n.73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori.
- Reg. (CE) n. 259/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Decisione 2009/61/CE del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).

- Piano Strategico Nazionale predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II.
- Decisione della Commissione Europea n. C (2010) 1156 del 26 febbraio 2010 con la quale è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata per il periodo 2007/2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)736 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del PSR;
- DGR n. 1345/2011 di presa d'atto delle modifiche del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2007/2013 approvate in consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del 05.07.2011;
- Decisione della Commissione C(2012) 5076 del 25.07.2012 che approva la revisione del PSR Basilicata 2007/2013 (versione n. 7).
- Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008;
- Modifiche ai Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza del 01.12.2011;
- Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del PSR Basilicata 2007-2013, approvate con D.G.R. n. 1480/2009 DGR 519 del 12/04/2011e ss.mm.ii.;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi anno 2010, del MIPAAF;
- D.G.R. n. 1732 del 22 ottobre 2010 di approvazione della Convenzione tra l'AGEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del PSR 2007/2013;
- Convenzione tra l'AGEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del PSR 2007/2013, stipulata il 1 dicembre 2010;
- D.G.R. n. 154 del 2/02/2010, che disciplina il regime di Condizionalità in Basilicata a decorrere dal 1 gennaio 2010 – Reg. (CE) n. 73/2009 e D.M. n. 30125/2009”;
- Manuale delle procedure, dei controlli di AGEA OP Ed. 1.1 – anno 2011;
- Legge n. 898 del 23/12/1986 “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo”;
- La Legge n.183 del 12.11.2011 , ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, art.15 “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”;
- Direttiva n.14/2011 “Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art.15 della Legge 12.11.2011 n.183;
- DLgsl n.5 del 09.02.2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- Legge Regionale n.26 del 14 ottobre 2008”tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario”;
- Delibera di Consiglio Regionale n.587/2009 di approvazione Programma triennale di intervento per la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario;
- DGR n.150/2010 di approvazione del Programma Annuale di intervento per la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario.

Art. 3 – Obiettivi della Misura

Obiettivo della Misura è sostenere progetti di Enti pubblici territoriali.

L’Azione sostiene l’obiettivo specifico “Conservazione della biodiversità (animale e vegetale) e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico” salvaguardando il patrimonio (genetico) di varietà, specie e razze autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

L’azione riguarda:

- le varietà e/o popolazioni di specie vegetali agrarie di origine autoctona e a rischio di erosione genetica, individuate nella tabella B riportata in allegato 1;
- la razza suina tipo genetico “nero lucano”.

Ai sensi del D.M. 127 del 07.01.09, il suino “nero lucano” corrisponde alla denominazione locale o alternativa del suino “Apulo-Calabrese”, inserito nell’elenco delle razze in via di estinzione.

Gli elementi sostanziali per la certificazione del suino nero lucano provengono dagli studi effettuati dall’Università degli Studi di Basilicata, di concerto con l’Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS), soggetto preposto alla conservazione dei libri genealogici ed alla tenuta dei registri anagrafici delle razze suine presenti sul territorio nazionale.

Da tali studi, ricerche e ricognizioni, effettuate sul territorio, è stato rilevato che il numero dei riproduttori femmine, alla data del 31.12.2008 ammontava a n. 119, valore che conferma l’elevato rischio di estinzione di questa razza.

- le razze e/o popolazioni di specie animali iscritte ai Libri Genealogici a rischio di erosione genetica, così come definita dal Reg. CE n.1974/06 Allegato II – par. 5.3.2.1.4, sono elencate con nota del MIPAF n. 11420 del 10 settembre 2007 “Programmazione di Sviluppo rurale 2007 – 2013 – Misura razze minacciate, che riporta la consistenza delle fattrici accertata per tutti i Paesi Membri dell’Unione Europea. Le razze e/o popolazioni di specie animali presenti sul territorio regionale sono individuate nella tabella C riportata in allegato 2;

Art. 4 – Descrizione tecnica della Misura

Gli Enti ed i Soggetti pubblici beneficiari della presente Azione, in concerto con le comunità rurali, promuovono "Progetti di Azioni Integrate per l’Agrobiodiversità" comprendenti le seguenti tipologie di azioni:

- **mirate**: azioni volte a promuovere la conservazione ex situ ed in situ, la caratterizzazione, la raccolta/recupero, e l’utilizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali in agricoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell’azienda agricola, sia delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle banche dati;

- **concertate**: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta/recupero e utilizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali in agricoltura;
- **di accompagnamento**: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, workshop, convegni e seminari tematici, preparazione di rapporti terzi, coordinamento del progetto.

Il “Progetto di Azioni Integrate per l’Agrobiodiversità” è proposto da un Soggetto Promotore che aggrega altri partner di progetto e deve prevedere la contemporanea presenza delle tre tipologie di azioni previste (mirate, concertate e di accompagnamento). Nel rispetto delle esigenze di ciascun Progetto Integrato, le azioni mirate e quelle concertate possono essere in capo a più partner di progetto, quella di accompagnamento è a carico esclusivo del Soggetto Capofila del Progetto Integrato, individuato successivamente all’approvazione del progetto da parte della Regione. Ogni azione deve rispondere a specifiche esigenze tecniche, di ricerca e di conservazione, motivando ogni volta il ricorso alla conservazione in situ o ex situ., nonché ad ogni altra attività in essa prevista.

Art. 5 – Beneficiari

Enti ed Agenzie Pubbliche

Art. 6 - Modalità attuative e requisiti di ammissibilità dei Beneficiari

Il bando distingue cinque fasi:

1. fase di “manifestazione di interesse”, durante la quale un Ente o Agenzia Pubblica con competenza ed ambiti di attività in materia di agrobiodiversità, in qualità di Soggetto Promotore di un “Progetto di Azioni Integrate per l’Agrobiodiversità”, tramite un Protocollo di Intesa tra più partners interessati, aggrega altri soggetti pubblici attorno ad una idea progettuale che prevede azioni mirate, concertate e di accompagnamento, con il coinvolgimento anche di eventuali soggetti privati presso cui si prevede la conservazione in situ delle risorse genetiche da salvaguardare;

Entro 20 giorni dalla pubblicazione del Bando il Soggetto Promotore dovrà far pervenire una “Scheda di Manifestazione di Interesse” come da **allegato a) e allegato 1a)** a mezzo raccomandata AR al seguente indirizzo:

Regione Basilicata –Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicultura Produttiva – Responsabile di Misura Dir. Rocco De Canio

Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 POTENZA

Sulla busta dovrà essere indicata, la dicitura: “Bando Misura 214 - Azione 5 – Agrobiodiversità: Progetti di Azioni Integrate” – P. S. R. Basilicata 2007 – 2013 e la dicitura “**SCHEDE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**”.

2. Fase di “negoziazione” tra Soggetto Promotore e Regione (Responsabile di Misura); durante la quale viene verificata la fattibilità e la coerenza di ogni singola idea di Progetto Integrato presentato rispetto agli obiettivi della misura e dell’azione, nonché in riferimento alle risorse finanziarie disponibili per l’azione; entro 15 giorni dalla presentazione della Manifestazione di Interesse, il Responsabile di Misura, esamina le istanze pervenute e verificata la coerenza e la congruità delle stesse pubblica un elenco delle istanze ritenute ammissibili;
3. fase di “presentazione dei progetti di azioni integrate sull’agrobiodiversità”, che è a cura del Soggetto Promotore. In particolare, tutti i soggetti pubblici partecipanti al progetto, firmatari del Protocollo di Intesa, contribuiscono al progetto integrato con proprie specifiche azioni mirate, di concertazione e di accompagnamento (Allegato b) e c), allegato 4). Ciascun progetto di azioni integrate, quindi, considera più operazioni, almeno una per ciascun partner, tra di esse integrate e sinergiche, accomunate da un unico obiettivo e da un comune cronoprogramma di attuazione; entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’elenco delle istanze ritenute ammissibili i progetti di azioni integrate dovranno pervenire secondo le modalità indicate all’art.12;
4. fase di “istruttoria, valutazione, selezione e approvazione dei progetti” presentati, a cura della Regione, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
5. fase di “attuazione dei progetti”: dopo l’approvazione dei progetti, ed entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i soggetti che hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa costituiscono un partenariato all’interno del quale viene individuato un Soggetto Capofila, che può coincidere con il Soggetto Promotore, ed al quale competono le azioni di coordinamento e monitoraggio del progetto complessivo. (allegato 3)

I beneficiari devono risultare soggetti affidabili in applicazione dell’art. 24 Reg. (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 “affidabilità dei soggetti Beneficiari”. Infatti i controlli amministrativi sulle domande di aiuto devono comprendere la verifica dell’affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.

A tale scopo, è da intendersi inaffidabile, il soggetto per il quale, relativamente ad operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale, con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi.

Non sono da intendere inaffidabili, invece, i soggetti per i quali la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza maggiore.

Art. 7 - Localizzazione

La misura è applicata sull’intero territorio regionale.

Art. 8 - Tipologia di investimenti e spese ammissibili

Le tipologie di investimenti ammissibili sono quelle descritte all’art.4 relativamente alle azioni mirate, concertate e di accompagnamento.

Le spese ammissibili, necessarie a garantire la funzionalità del progetto, direttamente ed esclusivamente imputabili ad esso, sono riferite al personale, interno ed esterno, alla

manodopera agricola per l'esecuzione dei lavori agricoli funzionali al progetto, alle consulenze tecnico scientifiche, all'acquisizione di forniture connesse alle attività di divulgazione ed editing, al materiale di consumo, all'affitto di locali ed attrezzatura per l'attività di informazione e divulgazione, alle missioni, viaggi e trasferte, alle spese generali direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie alla sua esecuzione. Per la realizzazione delle predette azioni non sono riconosciute spese per investimenti materiali.

Non sono ammissibili, altresì, i rimborsi spesa e/o i compensi e/o alcuna forma di contributo/premio in favore delle aziende agricole che ospitano "in situ" la specie/razze da conservare.

Nel caso di coinvolgimento di "organismi in house" della Regione, saranno ammissibili al cofinanziamento del FEASR solo le spese relative ai costi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione del progetto.

L'investimento dovrà essere realizzato **entro 24 mesi** a far data dal provvedimento di concessione individuale del sostegno.

Art. 9 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- Imposta di valore aggiunto (IVA), tranne se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiario finale e non sia recuperabile;
- Interessi passivi.

Non saranno altresì ammissibili spese, di qualsiasi natura:

- non riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- non imputabili, pertinenti e congrue rispetto alle operazioni ammissibili;
- non verificabili e controllabili;
- non legittime e contabilizzate.

Art. 10 - Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa

Le spese:

- devono essere riferite ad attività effettuate o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto¹, ad eccezione **delle sole spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa** solo se effettuate **entro i 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto**;
- devono essere riferite ad operazioni non ultimate² prima della data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dal Responsabile di Misura;
- nel caso di **investimenti immateriali e forniture** connesse alle attività di divulgazione ed editing, al materiale di consumo, all'affitto di locali ed attrezzatura

¹ = Intesa come presentazione della domanda cartacea alla Regione Basilicata. Le spese effettuate dopo tale adempimento dovranno essere comunque precedute da una comunicazione di avvio dei lavori.

² = In questo caso l'operazione si considera ultimata dopo il perfezionamento dell'ultimo pagamento da parte del beneficiario.

per l'attività di informazione e divulgazione l'ultimazione dell'investimento deve corrispondere all'emissione della fattura di saldo ed al relativo pagamento;

- nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, le spese eventualmente sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, **non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante** da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi richiedenti.

Art. 11 - Disponibilità finanziaria e massimali degli aiuti

Le risorse finanziarie attivate con il presente Bando, ammontano ad 1.500.000,00 €

Per la realizzazione dei "Progetti di Azioni Integrate integrati per l'Agrobiodiversità" la Regione erogherà contributi fino all'80% della spesa massima ammissibile.

Ogni Progetto di Azioni Integrate per l'Agrobiodiversità potrà prevedere l'importo massimo complessivo di € **300.000,00**.

Laddove si rendessero disponibili risorse finanziarie in conseguenza di economie di spesa relative a domande della stessa graduatoria, tali risorse sono utilizzate per il finanziamento di altre operazioni, secondo l'ordine della medesima graduatoria, dando priorità all'operazione collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria, se non finanziata per intero.

Eventuali risorse finanziarie aggiuntive, attribuite al cofinanziamento degli investimenti di cui al Bando in oggetto, saranno utilizzate con successivi atti, con le stesse modalità delle economie di cui sopra.

Art. 12 - Modalità di presentazione delle domande di aiuto

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione ovvero l'aggiornamento del **fascicolo unico aziendale**, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA), secondo la procedura informatizzata del portale S. I. A. N. (D. P. R. 503/99 e Circolari AGEA), che dovrà essere validato prima della compilazione della domanda per garantire la coerenza dei dati dichiarati,

Le domande potranno essere inserite nel portale dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente bando ed inviate alla Regione Basilicata entro e non oltre i successivi **20 (venti)** gg consecutivi mediante raccomandata AR (fa fede il timbro postale).

Sarà quindi necessario predisporre, secondo le modalità del portale SIAN la domanda, stamparla, **firmarla** e presentare la documentazione cartacea.

La documentazione di cui al successivo art. 13 dovrà essere inviata, esclusivamente in plico chiuso e mediante raccomandata AR a:

**Regione Basilicata –Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana
- Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicoltura Produttiva – Responsabile di Misura Dir.
Rocco De Canio**

Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 POTENZA

Sulla busta dovrà essere indicata, la dicitura: “Bando Misura 214 - Azione 5 – Agrobiodiversità: Progetti di Azioni Integrate” – P. S. R. Basilicata 2007 – 2013 e la dicitura “**NON APRIRE**”.

La domanda in forma telematica, predisposta utilizzando le funzionalità on - line del portale SIAN, potrà avvenire:

1. per il tramite di un **Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)** accreditato dall’Organismo Pagatore, previo conferimento di un mandato;
2. per il tramite **di un libero professionista**, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, **accreditato dalla Regione** in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

L’inosservanza delle modalità di spedizione di cui sopra determinerà la non ricevibilità delle domande.

Art. 13 - Documentazione richiesta

La documentazione cartacea da presentare consiste in:

1. Copia cartacea della domanda rilasciata dal portale AGEA /SIAN debitamente firmata dal titolare rappresentante del soggetto capofila;
2. Fotocopia documento d’identità leggibile ed in corso di validità del soggetto di cui al punto 1);
3. Lettera di Adesione al Progetto (Allegato b)
4. Schede progettuali dei singoli Beneficiari aderenti al Progetto Integrato (Allegato c);
5. Scheda Progetto come da Format di cui all’Allegato 4;
6. Almeno tre preventivi di spesa, per quanto non riportato dai prezzi regionali e per le spese immateriali. Se per ragioni oggettive non sia possibile reperire tre preventivi, sarà consentita la presentazione di un solo preventivo, purché si fornisca una relazione circa le motivazioni e la congruità del costo, firmata da un tecnico abilitato.
7. Dichiarazione in domanda del legale rappresentante del soggetto capofila circa le modalità di finanziamento per la quota di partecipazione a carico dell’ente;
8. Dichiarazione in domanda del legale rappresentante del soggetto capofila che le iniziative progettuali non hanno beneficiato di altri finanziamenti pubblici;

Art. 14 - Criteri di selezione

Le proposte potranno ottenere un massimo di 100 (cento) punti, assegnabili secondo i Criteri di Selezione del PSR relativamente alla Misura di cui al presente Bando, approvati in occasione del I° Comitato di Sorveglianza del 13 giugno 2008 e ss.mm.ii., secondo il seguente schema:

Criteri di selezione	Punteggio
A. Qualità del progetto rispetto a: integrazione, complementarietà, coerenza e congruità delle azioni mirate / azioni concertate /azioni di accompagnamento.	Max 30
B. Esperienze del Soggetto Promotore in progetti analoghi sui temi dell'Agrobiodiversità	Max 20 <i>Esperienza assente: punti 0</i> <i>Esperienza minima: punti 10</i> <i>Esperienza massima: punti 20</i>
C. Esperienze di altri soggetti, diversi dal Soggetto Promotore, sottoscrittori del Protocollo di Intesa, in progetti analoghi sui temi dell'Agrobiodiversità,.	Max 20 <i>Nessun soggetto sottoscrittore ha esperienza :punti 0</i> <i>Almeno la metà dei soggetti sottoscrittori ha esperienza: punti 10</i> <i>Tutti i soggetti sottoscrittori hanno esperienza: punti 20</i>
D. Attività di concertazione propedeutica al Progetto anche in riferimento al coinvolgimento degli Enti Pubblici locali competenti per territorio.	Max 10 <i>Assenza verbali :punti 0</i> <i>Presenza verbali :punti 10</i>
E. Capacità di cofinanziamento privato oltre il limite minimo (20%)	Max 20 <i>Cofinanziamento al 20% :punti 0</i> <i>Cofinanziamento dal 20% al 30% :punti 10</i> <i>Cofinanziamento oltre il 30%:punti 20</i>

Art. 15 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione

I requisiti di cui alla documentazione richiesta all'art. 13 del presente bando devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda. L'Amministrazione regionale si riserva di chiedere eventuali integrazioni ai documenti presentati.

Le motivazioni di esclusione e/o irricevibilità risulteranno dai verbali di istruttoria ed inserite negli elenchi delle domande non ammesse/escluse.

Art. 16 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto

Il processo di istruttoria, valutazione e selezione è a cura del Responsabile di Misura, nel rispetto delle disposizioni definite nelle procedure attuative delle misure di investimento di cui alla DGR 519 del 12/04/2011. Il processo di istruttoria si conclude con la definizione dei seguenti elenchi per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale:

- A. Elenco delle domande di aiuto.
- B. Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili.
- C. Elenco delle domande di aiuto ammesse e non finanziabili per carenza di fondi.
- D. Elenco delle domande di aiuto non ammesse con le relative motivazioni.

E' possibile presentare su richiesta del Responsabile di Misura documentazione integrativa ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Art. 17- Approvazione delle domande di aiuto e concessione degli aiuti

La Giunta Regionale approva le graduatorie riferite al Bando di Misura, che saranno pubblicate con le medesime modalità utilizzate per la pubblicazione dei Bandi.

Le domande saranno finanziate sulla base dell'ordine decrescente di graduatoria fino al concorso delle risorse assegnate. Laddove si rendessero disponibili risorse finanziarie in conseguenza di economie di spesa, tali risorse saranno utilizzate in favore delle domande ammesse e non finanziabili.

Gli esiti dell'istruttoria provvisoria (ammessi e non ammessi) saranno pubblicati sul BUR. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, i soggetti proponenti non soddisfatti presentano istanza di ricorso nelle forme ammesse dalla normativa vigente.

A seguito della presentazione dei ricorsi, ed entro 15 giorni dalla loro ricezione, il Responsabile di Misura li esamina, procedendo alla eventuale rettifica della precedente istruttoria.

Il RdM provvede alla chiusura definitiva dell'istruttoria, effettuando le verifiche necessarie di propria competenza e redigendone apposito verbale.

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, il Responsabile di Misura provvede alle comunicazioni conclusive ai soggetti proponenti ammessi, con la

trasmissione del provvedimento di concessione del contributo, che diventa atto giuridicamente vincolante dopo la sottoscrizione per accettazione del Beneficiario, che deve avvenire nei successivi 10 giorni dalla data di ricezione.

Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul BUR.

Art. 18 – Impegni specifici collegati alla Misura e vincoli

I Beneficiari ammessi devono impegnarsi:

- a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
 - a presentare l'eventuale documentazione integrativa ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
 - a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti;
 - ad aggiornare il fascicolo unico aziendale;
 - a conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno;
-
- ad avere un conto corrente bancario/postale intestato al Beneficiario da utilizzare per il trasferimento degli aiuti dall'Organismo Pagatore secondo quanto disposto con la Circolare di cui alla nota prot. n. 132208 del 26.07.2012, dell'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007/2013.
 - a rispettare i tempi di realizzazione delle operazioni investimenti della Scheda Progetto (avvio ed ultimazione) indicati nel provvedimento di concessione dell'aiuto;
 - a rispettare gli obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005 e ss.mm.ii.), nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
 - a rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili;
 - a rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente specifica (ambiente, igiene e benessere degli animali, sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro);
 - a produrre copia conforme all'originale della documentazione di spesa tecnico/amministrativa/contabile, effettivamente sostenute e quietanzate, relativa all'operazione finanziata;
 - ad apporre obbligatoriamente sull'intera documentazione di spesa, la dicitura: "Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse ___; Misura ___; Azione ___; Titolo dell'operazione: _____";
 - a comunicare al RdM, in modo puntuale e tempestivo, l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi all'operazione cofinanziata, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie;
 - a custodire in sicurezza i documenti giustificativi dell'operazione ammessa a cofinanziamento dalla pertinente Misura del PSR, al fine di permettere in qualsiasi

momento le verifiche in capo ai competenti organismi, tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a tre anni dalla data di chiusura del PSR;

- a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'Allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006 e ss.mm.ii.
- ad adempiere agli obblighi connessi al monitoraggio procedurale fisico e finanziario delle operazioni;
- a restituire le somme percepite ed eventualmente non utilizzate, ovvero non riconosciute ammissibili, maggiorate degli interessi legali;
- a garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, utilizzate nello svolgimento delle attività, corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza.

Eventuali altri obblighi a carico del Beneficiario, saranno precisati nel provvedimento di concessione dell'aiuto, che sarà adottato dal Responsabile di Misura successivamente all'approvazione della domanda e sottoscritto dal Beneficiario per accettazione entro 10 giorni consecutivi dalla data di ricezione del provvedimento di concessione dell'aiuto

In particolare, un'operazione che ha beneficiato del contributo del PSR non deve subire, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento adottata dal Responsabile di Misura, ovverosia a decorrere dalla data di accettazione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- I. ne alterino **la natura** o le condizioni di esecuzione o conferiscano un **indebito vantaggio** ad una azienda o a un ente pubblico;
- II. siano conseguenza di **un cambiamento dell'assetto proprietario** di una infrastruttura;
- III. siano conseguenza della **cessazione**, della **cessione** o della **rilocalizzazione** di una attività produttiva.

Nello specifico, per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il Beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Ne consegue che, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, non è consentito modificare in maniera sostanziale, attraverso la concessione di varianti in corso d'opera, le componenti dell'operazione approvata ed, inoltre, che non è consentito, per il restante periodo sottoposto a vincolo, modificare la destinazione del bene dopo che gli investimenti siano stati ultimati e si sia proceduto all'erogazione del saldo finale.

Pertanto, qualora nel corso del periodo vincolato intervenga, senza il concorso di cause di forza maggiore opportunamente comprovate, la cessazione dell'attività produttiva oggetto dell'operazione finanziata, come anche la cessione o rilocalizzazione dell'oggetto dell'investimento, i suddetti vincoli comportano l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.

I casi di cessione o di rilocalizzazione saranno consentiti esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 delle procedure attuative delle misure di investimento approvate con DGR n. 519 del 12/04/2011 e delle vigenti disposizioni procedurali di AGEA definite nel Manuale delle procedure e dei controlli che sono disponibili e consultabili sul sito www.basilicatapsr.it.

Art. 19 - Realizzazione degli investimenti ed erogazione degli aiuti

Il Beneficiario (Soggetto Capofila) invia la *comunicazione di inizio attività/lavori* all'OP, e per conoscenza al RdM, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, chiedendo eventualmente l'erogazione dell'anticipazione sul contributo concesso.

Per ogni avanzamento di attività, cui corrisponde una richiesta di erogazione finanziaria, i Beneficiari dovranno presentare all'OP:

1. la domanda di pagamento;
2. la documentazione probatoria della spesa effettivamente sostenuta, comprendente:
 - un rendiconto dettagliato (per voce) della spesa sostenuta e dei pagamenti effettuati;
 - copia conforme dei documenti giustificativi di spesa (fatture o altri documenti di forza probatoria equivalente)
 - i relativi titoli di pagamento.

Il beneficiario dovrà avere un conto corrente bancario da utilizzare per il trasferimento degli aiuti dall'Organismo Pagatore secondo quanto disposto con la Circolare di cui alla nota prot. n. 132208 del 26.07.2012, dell'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007/2013.

Le spese di apertura e gestione del conto corrente dedicato sono ammissibili. Non sono invece ammissibili: gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

I **pagamenti** dei Beneficiari devono essere effettuati attraverso bonifico o ricevuta bancaria (Riba), assegno bancario non trasferibile, bollettino e vaglia postale.

Non è ammesso il pagamento attraverso dazione diretta di moneta, salvo i soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa se ammissibile, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso.

Si specifica, altresì, che per pagamenti effettuati in contanti relativi a fatture di importo superiore a 500 euro non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa.

I Beneficiari devono ricevere dai propri fornitori fatture, ovvero altri documenti avente forza probatoria equivalente, nelle quali, oltre alla specifica delle voci di spesa così come da quadro economico approvato, è riportata la dicitura: "Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 2; Misura 214 Azione 214 Azione 5 ; Titolo dell'operazione _____".

Il Beneficiario invia la comunicazione di fine attività/lavori al RdM e per conoscenza all'OP, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

Art. 20 – Controlli e pagamenti

Il Beneficiario che abbia presentato una domanda di aiuto ammessa a co-finanziamento, dopo la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, presenta all'Organismo Pagatore la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. Il pagamento viene richiesto sotto forma di:

- a. **domanda di pagamento dell'anticipo** (si riferisce alla prima quota del finanziamento che, nella misura del 20% del contributo assentito o fino al limite fissato dall'art. 56 Reg. CE 1974/06 e ss.mm.ii, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente, corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo. Tale garanzia deve essere presentata dal beneficiario contestualmente alla richiesta di erogazione dell'anticipo.
- b. **domanda di pagamento su stato di avanzamento lavori** (si riferisce alle quote successive che possono essere erogate a stati di avanzamento dei lavori (SAL), per importi non inferiori a € 40.000 per ciascun SAL, e tali che la somma complessivamente erogata (inclusa l'eventuale anticipazione) non superi il 80% del contributo concedibile);
- c. **domanda di pagamento del saldo finale** (si riferisce all'ultima quota del finanziamento che è erogata a saldo, subordinatamente alla conclusione dell'investimento e dopo la verifica tecnico-amministrativa ed alla dimostrazione della piena e completa funzionalità degli investimenti produttivi realizzati nonché all'accertamento della spesa ammessa).

Ai fini di ciascuna delle erogazioni, i beneficiari sono tenuti a presentare la domanda di pagamento tramite le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore sul portale SIAN e a trasmettere, unitamente alla copia cartacea della domanda di pagamento generata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta

Per la richiesta di **anticipazione**:

- A. la polizza fideiussoria, stipulata secondo la procedura informatizzata messa a disposizione dall' Organismo Pagatore sul portale SIAN ;
- B. dichiarazione d'inizio dell'investimento;
- C. tutte le altre autorizzazioni previste per legge

Per la richiesta di **SAL**:

- A. contabilità dei lavori eseguiti, firmata da tecnico abilitato;
- B. elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati degli estremi di pagamento e ripartiti per tipologia di investimento allo scopo di comprovare la veridicità della contabilità dei lavori eseguiti;
- C. copia delle fatture dettagliate quietanzate riferite ad ogni singolo SAL;
- D. copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, per ogni singolo SAL, tramite bonifico bancario, con le seguenti indicazioni nella causale:
 - causale dell'operazione e Misura PSR 2007 - 2013 di riferimento;
 - codice fiscale dell'ordinante;
 - codice fiscale o P. IVA dell'intestatario;
 - gli estremi della fattura di riferimento;

Nel caso che non vi sia stata richiesta di anticipazione, la predetta contabilità dovrà, inoltre, essere corredata di:

- E. dichiarazione di avvio del progetto;
- F. tutte le altre autorizzazioni previste per legge;

Per la richiesta di **Saldo finale**:

- G. comunicazione di fine lavori e richiesta della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale;
- H. elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati degli estremi di pagamento e ripartiti per tipologia di investimento allo scopo di comprovare la veridicità delle spese sostenute;
- I. copia delle fatture dettagliate quietanzate riferite alla richiesta di saldo;
- J. copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, in riferimento alla richiesta di saldo, tramite bonifico bancario, con le seguenti indicazioni nella causale:
 - causale dell'operazione e Misura PSR 2007 - 2013 di riferimento;
 - codice fiscale dell'ordinante;
 - codice fiscale o P. IVA dell'intestatario;
 - gli estremi della fattura di riferimento;

La richiesta deve essere corredata, inoltre, delle seguenti dichiarazioni, attestanti in particolare:

- I. la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- II. che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo;
- III. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.

Quanto sopra indicato per l'anticipazione, i SAL ed il Saldo Finale, può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui se ne riscontri la necessità.

Art. 21- Varianti e proroghe

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali del progetto ammesso.

E' da considerare variante in corso d'opera ogni cambiamento che comporta una modifica del progetto originariamente approvato e, più in particolare:

- modifiche tecniche alle operazioni approvate;
- modifiche del quadro economico originario.

Ogni variante deve essere preventivamente richiesta dal Beneficiario al Responsabile di Misura (ed inoltrata per conoscenza all'Organismo Pagatore), per lo svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'istruttoria per la concessione di varianti tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi ai cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche della cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, così come disciplinati dal precedente art. 19.

Possono essere concesse varianti a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Ove concessa, una variante non può, in ogni caso, comportare un aumento del contributo originariamente concesso. Eventuali maggiori spese, pertanto, rimangono ad esclusivo carico del Beneficiario.

In linea generale, sono possibili solo varianti nel limite massimo del 20% del costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali.

Non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile e tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non è oggetto di variante il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'investimento, se rientranti nel limite del 20%.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10% in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa.

Non sono considerate, altresì, varianti i casi di aumento dei prezzi di mercato, di cambio di fornitore e/o della marca della macchina o dell'attrezzatura, anche in riferimento alla sostituzione di macchinari ed attrezzature diventate nel frattempo obsolete, che determinano variazioni non superiori al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La eventuale maggiore spesa derivante dai suddetti casi, pertanto, rimane a carico esclusivo del Beneficiario.

Qualora intervengano modificazioni del quadro economico originario non eccedenti il 5% del costo totale dell'investimento ammesso, il Beneficiario, previa opportuna giustificazione tecnica e relativa comunicazione al Responsabile di Misura, può procedere alla realizzazione di tali modificazioni, che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

In tutti gli altri casi, come già anticipato, le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile di Misura con apposito provvedimento.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e, nel caso di mancata approvazione della stessa, le spese eventualmente sostenute restano a carico esclusivo del Beneficiario.

In ogni caso, la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, purché l'investimento realizzato conservi la sua funzionalità. In tale caso, quindi, sono riconosciute solo le spese approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

Nel caso in cui l'investimento realizzato non conservi la funzionalità a seguito di variante, invece, si procederà alla revoca totale del contributo concesso.

Rispetto a quanto previsto nel provvedimento di concessione sottoscritto per accettazione dal Beneficiario, durante l'attuazione dell'investimento ammesso a cofinanziamento, potrebbero rendersi necessarie proroghe dei termini per l'avvio e/o la conclusione dell'operazione.

Pur dovendosi attenere alla data prevista nei provvedimenti di concessione, tuttavia può essere concessa una proroga (eccezionalmente anche più di una) in presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili, che impediscono l'avvio/conclusione dell'operazione entro il termine stabilito, indipendentemente dalla volontà del Beneficiario.

Proroghe

Le proroghe devono essere preventivamente richieste al Responsabile di Misura e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

Il Responsabile di Misura concede l'eventuale autorizzazione con proprio provvedimento, dandone comunicazione al Beneficiario e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

La concessione della proroga, comunque ad insindacabile discrezione del Responsabile di Misura, non può prevedere una durata superiore al termine utile per l'applicazione del disimpegno automatico.

Art. 22 - Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuato, sia che si tratti di controllo in loco, sia che si tratti di controlli ex post, dovessero essere rilevate spese non ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate riduzioni ai contributi concessi, fino all'esclusione dagli stessi, e, se del caso, sanzioni, con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite ovvero delle somme relative alle sanzioni irrogate, secondo le disposizioni vigenti adottate da AGEA-OP con il Manuale delle procedure e dei controlli.

Art. 23 - Recesso / Rinuncia dagli impegni

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal Beneficiario al Responsabile di Misura e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non sarà invece ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, così come previsto dalle vigenti disposizioni procedurali di AGEA definite nel Manuale delle procedure e dei controlli.

Art. 24 - Cause di forza maggiore

Eventuali cause di forza maggiore quali ostacolo al raggiungimento dell'iniziativa approvata saranno valutate da Responsabile di Misura previa presentazione della necessaria documentazione da produrre al Responsabile di Misura, e per conoscenza all'Organismo Pagatore, entro 30 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui si verifica l'evento secondo quanto previsto dalla DGR 519/2011.

Art. 25 - Responsabile della Misura e Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Misura è il Dirigente pro-tempore dell' **Ufficio produzioni Vegetali e Silvicoltura Produttiva**. Il Responsabile del procedimento amministrativo sarà individuato successivamente dal Responsabile di Misura.

Art. 26 - Informazione e pubblicità

Tutti gli atti collegati al Bando di Misura, incluse le informazioni relative all'elenco dei beneficiari, saranno pubblicati su:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR)
- sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it),
- sito web dedicato al PSR Basilicata 2007-2013 (www.basilicatapsr.it),
- sito web di ARBEA (www.arbea.basilicata.it).

I beneficiari della presente Misura sono tenuti ad assumere opportune azioni in materia di informazione e pubblicità ai sensi dell'Art. 76 del Reg. CE 1698/2005 e dell'Art. 58 del Reg. CE 1974/2006 e ss.mm.ii..

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti materiali, il Beneficiario è tenuto a:

- ✓ affiggere una targa informativa per gli investimenti di costo complessivo **superiore a euro 50.000,00**.
- ✓ affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo **superiore ad euro 500.000,00**.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2, 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06 e ss.mm.ii., anche in relazione all'utilizzo del logo dell'Unione Europea.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Rapporti con il Pubblico del Dipartimento Agricoltura SREM, aperto al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali, escluso il sabato, e dalle ore 16,00 alle ore 17,30 di ogni martedì e giovedì, telefono 0971.668735 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando.

Si precisa, infine, che i dati acquisiti dai richiedenti nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 27 - Disposizioni finali

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluto al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare³. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando il modello disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati anche attraverso il sito www.agea.gov.it.

Per le controversie non comprese nella presente clausola compromissoria, sarà competente in via esclusiva il foro di Potenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia al "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007 – 2013", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Art. 28 – Allegati

Sono allegati al presente Bando:

Allegato 1 Elenco varietà frutticole, olivicole, orticole minacciate di erosione;

Allegato 2 Elenco delle razze e/o popolazioni animali minacciate di erosione;

Allegato 3: Schema atto di costituzione ATI, ATS, Consorzio, ecc.

Allegato 4: Format Scheda Progetto

Allegato a) Scheda Manifestazione di interesse;

Allegato a.1) Richiesta di adesione al progetto integrato;

Allegato b) Lettera di Adesione al Progetto Integrato;

Allegato c) Scheda progettuale di ogni singolo Soggetto sottoscrittore.

³ Circolare AGEA n. 184/2011 che introduce la Clausola compromissoria - Determinazione n. 72/2010 del Titolare dell'Ufficio Monocratico AGEA